

## **COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 13**

Riunione del 16 gennaio 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio      FILIPPUCCI      PRESIDENTE
- Avv. Gianroberto CALDARA      COMPONENTE
- Avv. Antonio      AMATO      COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

**07-07/08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .**

- **MAURA CARBONI** atleta ASD PUNTO SASSARI VOLLEY
- **FRANCO TORE** n.q. di Presidente p.t. SASSARI PALLAVOLO 2001
- **SASSARI PALLAVOLO 2001** - n. p. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- Udita la relazione della Procura Federale ;
- Udite le dichiarazioni del difensore;

Osserva

La fattispecie all'esame trae il suo presupposto dall'attività sportiva prestata dall'atleta Carboni Maura in favore della Sassari Pallavolo 2001, avendo quest'ultima partecipato all'incontro amichevole contro la ASD Volleyland del 9-11-06, militando appunto nelle fila della ASD Pallavolo Sassari 2001 , ancorché tesserata con il sodalizio Punto Sassari Volley.

La liceità della condotta tenuta dall'atleta secondo l'assunto difensivo, era da ricercarsi nella trattativa incardinata tra la Punto Sassari Volley e la Sassari Pallavolo 2001, suffragata dalla documentazione oggi prodotta, trattativa dalla quale, sempre a detta della difesa dell'incolpata, traspaiono elementi verosimilmente rapportabili a ripensamenti dettati da speculazione economica, in ordine al profilo della cessione del diritto di prestito e quindi del riscatto del cartellino.

./.

In ragione delle prospettazioni offerte e della documentazione acquisita, anche con riferimento alla puntuale indagine istruita dalla procura Federale, si deduce in punto di

#### *DIRITTO*

La giocatrice Carboni Maura, ha partecipato all'incontro del 9 novembre 2006, militando nelle fila del sodalizio Pallavolo Sassari 2001, ancorché tesserata con la Punto Sassari Volley e pertanto va affermata la sua responsabilità, con riguardo all'illecito contestatole con il deferimento della Procura Federale del 9 ottobre 2007.

Invero, il documento depositato all'udienza del 16-01-08 , nominato scrittura privata e datato 23-10-07, non contiene in se gli elementi essenziali per potersi qualificare negozio giuridico bilaterale, posto che è sottoscritto da uno solo dei soggetti che figurano nella introduzione del documento.

Al riguardo, con riferimento alla soprarichiamata produzione documentale, può riconoscersi un'attività propositiva da parte di Tore Franco della Sassari Pallavolo 2001, di disponibilità al pagamento del prestito dell'atleta per € 2.000,00.=== (duemila/00.===.), per la stagione 2006-2007 e di ulteriori € 2.000,00.=== (duemila/00.===.), per il diritto di riscatto del cartellino, da corrispondersi al termine della stagione sportiva.

Conseguentemente a questa proposta non segue alcuna accettazione da parte della ASD Punto Sassari Volley, laddove il documento - mod. L -, sottoscritto da quest'ultimo, ma senza la firma né del Sodalizio destinatario del prestito, né dell'atleta medesima, non può avere alcuna valenza probatoria in questa sede, per palese sua incompetenza ed inadeguatezza a perfezionare il prestito medesimo presso la Fipav.

./.

Va aggiunto inoltre che il predetto documento non è stato mai consegnato nelle mani della Sassari Pallavolo 2001, bensì prodotto in sede di giudizio Caf, per la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Carboni Maura, rafforzando così il convincimento che l'accordo sul prestito e sul futuro riscatto, non si è mai perfezionato tra le parti, posto che il soprarichiamato mod L è stato prodotto in giudizio dalla Punto Sassari Volley.

Per altro verso non può non riconoscersi e ciò, anche dall'esame del documento del 27-10-06, anche esso prodotto in sede dibattimentale, che la avviata trattativa potrebbe aver ingenerato nell'atleta Carboni Maura evidente confusione sulla effettiva sua posizione tesserativa e ciò anche in ragione della sua giovanissima età, circostanze queste che per la loro natura assolutamente soggettiva, non possono estendersi alla Sassari Pallavolo 2001 e per essa al suo Presidente che, certamente, non avrebbe dovuto far giocare l'atleta Carboni Maura nell'incontro amichevole del 9-11-06, non avendo ricevuto il mod.L dalla ASD Punto Sassari Volley e ancor più non avendo corrisposto i denari che si era offerto di pagare con la scrittura-proposta del 23-10-06

P.Q.M.

Delibera infliggere la sanzione dell'ammonizione con diffida all'atleta Carboni Maura ed infliggere la sanzione della multa di € 200,00.===. (duecento.===.) alla Sassari Pallavolo 2001, nonché la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno) al Suo Presidente Tore Mauro.

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 25 gennaio 2008